

Pubblicato il 19/02/2026

N. 01072/2026 REG.PROV.CAU.

N. 08628/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8628 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Claudia Caglioni, Denise Cannizzaro, Greta Cordioli, Giovanni Cruciata, Katya Di Lillo, Carmelo Pio Marco Ficicchia, Giuseppe Gennaro, Elisa Guerrisi, Pier Paolo Nicotra, Michela Pierini, Cristina Sciabica, Manuela Vitale, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE E PRECISAMENTE - dell'Avviso n. 227700 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Lombardia, Direzione Generale, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" in ragione della soglie minime stabilite per la regione Lombardia in riferimento alle classi di concorso: A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; AB25 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di secondo grado; AB24 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di I grado; AM12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di I grado; AS12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado; ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado; AB55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A046 – Scienze giuridico economiche; - dell'Avviso n. 7072 del 7 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per l'Umbria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A054 – Storia dell'arte; - dell'Avviso n. 6857 del 7 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Liguria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A019 – Filosofia e Storia; - dell'Avviso n. 7648 del 12 maggio u.s. del Ministero

dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Toscana, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia,, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra); - dell'esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista; - dell'Avviso n. 27202 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonché Avviso n. 30909, del 19 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica e suppletiva dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - Avviso n. 10664 pubblicato in data 27 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, “g”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A050; - dell'Avviso n. 27204 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonché successive Avviso n. 31161, pubblicato in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova orale e quella suppletive dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell'Avviso n. 30914 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso AM2B – Inglese nella scuola secondaria di I grado , nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - nonché dell'Avviso n. 31292 pubblicato, in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato l'annullamento della convocazione, effettuata con precedente avviso

ministeriale, per sovrapposizione dei calendari per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado; - dell’Avviso n. 31810 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - degli Avvisi n. 10751 e n. 10785 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per le classi di concorso di interesse dell’odierna parte ricorrente; - dell’Avviso n. 10356 pubblicato in data 26 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, “p”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso AS12; - dell’Avviso n. 27066 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS12, nella parte in cui non f igura il nominativo di parte ricorrente; - degli Avvisi n. 28666, 23271 e 26183 pubblicati sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AM12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonchè dell’Avviso n. 30208 pubblicato in data 16 giugno u.s. sul sito web dell’USR per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario della prova orale suppletiva per i candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso de quo; - dell’Avviso n. 31270 pubblicato, in data 16 giugno u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - dell’Avviso n. 12626 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per la classe di concorso A046; - dell’Avviso n. 7219 pubblicato, in data 9 maggio u.s., sul sito istituzionale dell’U.S.R. per l’Umbria

con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A054, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - Dei decreti ministeriali n. 472 e 477 pubblicati in data 3 luglio u.s. con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per l'Umbria, ha autorizzato la pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A054, per le regioni Lombardia, Umbria e Veneto. - dell'Avviso n. 6921 pubblicato, in data 7 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per Liguria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonché del Decreto, n. 1766 del 27 giugno u.s., di pubblicazione della graduatoria di merito, da parte dell'USR per la Liguria, in riferimento alla classe di concorso A019, per le regioni Liguria, Lombardia; - dell'Avviso n. 8411 pubblicato, in data 20 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per Toscana con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, per le Regioni Toscana, Liguria, Lombardia e Marche; - dell'Avviso n. 8415 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Toscana con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AB56, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - Avviso n. 9687 pubblicato sul sito istituzione dell'USR per la Toscana, regione responsabile della procedura concorsuale de quo per le regioni gestite quali la Liguria, Lombardia e Marche, con cui ha comunicato ai candidati idonei alla prova orale di presentare la documentazione dei titoli di preferenza e di riserva, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; -

dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

nonché degli atti impugnati con i motivi aggiunti, ossia:

- del decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -del documento recante “Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA”, approvato con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; - del decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data

19 novembre u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria rettificata del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; - del documento recante "A050 Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 19/11/2025", approvato con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; - del decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -della graduatoria rettificata del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente; -

del documento recante “Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 02 Dicembre 2025”, approvato con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza cautelare debba essere respinta sia per assenza del fumus boni iuris, in quanto la doppia soglia di sbarramento è da considerarsi legittima perché preordinata alla celere conclusione della procedura (cfr. sentenza della Sezione 29/10/2025, n. 18817), sia per assenza di periculum in mora, considerando che l'udienza pubblica per l'esame del merito della causa è già stata fissata al 6 maggio 2026;

Ritenuto che parte ricorrente debba chiarire in dettaglio le ragioni specifiche della censura di tutti e ciascuno dei numerosi atti impugnati, anche a pena di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi ex art. 40, comma 2, c.p.a.,

nonché ai sensi dell'art. 64 c.p.a. oltre che ai fini della decisione sulle spese di lite;

Ritenuto di dover sollevare questione di inammissibilità del ricorso in quanto collettivo e cumulativo in assenza dei relativi presupposti;

Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposta al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza ed il deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

Ritenuto di dover autorizzare parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, ma nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni;

Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini, sia quello di notifica, sia quello di deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e la conseguente integrazione del contraddittorio alle parti pubbliche nei sensi e termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio rispetto ai controinteressati anche tramite notificazione per "pubblici proclami" nei sensi e termini di cui in motivazione;
- accerta la perentorietà dei termini concessi e l'improcedibilità del ricorso in caso di loro mancato rispetto;
- respinge la domanda cautelare;
- conferma la fissazione dell'udienza pubblica per l'esame del merito della causa al 6 maggio 2026;
- condanna i ricorrenti, in solido, fatta eccezione per Cordioli Greta che ha rinunciato al ricorso al pagamento delle spese della presente fase in favore dell'Amministrazione che liquida complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

Giovanni Caputi

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO